



## TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

### ESECUZIONI MOBILIARI

In persona di:

**DOTT. FABRIZIO VICARI**

ha pronunciato la seguente

### DECRETO DI VENDITA

Nella procedura esecutiva n. **352/2017** R.G.ES.M.

promossa da:

**CENTRO SIDERURGICO INDUSTRIALE S.R.L.**

CREDITORE PROCEDENTE

contro:

**OMISSIS**

DEBITORE ESECUTATO

Il Giudice dell'Esecuzione Dott. Fabrizio Vicari, visti gli atti del procedimento esecutivo mobiliare iscritto al **n.352/2017 R.G.Es.Mob.**, vista l'istanza di vendita del compendio pignorato, visto il verbale di pignoramento, conferisce al ragioniere Alberto BARBERIS – Gruppo IVG S.r.l. –, professionista delegato per le operazioni di vendita, l'incarico di provvedere alla vendita con modalità telematiche del compendio pignorato in qualità di commissionario ai sensi dell'art. 532 c.p.c..

Nel caso di beni mobili registrati, nomina fin da ora stimatore dei predetti beni pignorati il commissionario, il quale provvederà alla perizia senza oneri aggiuntivi per la procedura.

Visti gli artt. 530, VII comma, e 490, I comma, c.p.c., tenuto conto di quanto disposto nelle “specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche”, il commissionario provvederà alle prescritte operazioni di pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche. Nel caso di vendita di beni mobili registrati, il creditore procedente provvederà al deposito del contributo di pubblicazione previsto dall'art. 18 bis, I e II comma, del D.P.R. n. 115/2002. Dispone che il versamento venga effettuato secondo le modalità previste dall'art. 4, IX comma, D.L. n. 193/09, convertito in legge n. 24/10. Manda al creditore procedente di depositare immediatamente in PCT copia del versamento effettuato. Si rammenta che il D.L. n. 83/2015, convertito in L. 132/15, stabilisce che la pubblicazione sul portale della vendita di beni immobili e mobili registrati non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo di pubblicazione. Manda al delegato alle pubblicità di non procedere alla pubblicazione in mancanza del prescritto versamento del contributo ed avvisa il creditore procedente e gli intervenuti muniti di titolo esecutivo che in tal caso il giudice provvederà a dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva.

Visti gli artt. 529, 530, 532, 535, c.p.c. e 52, 53 e 159 c.p.c.,

n o m i n a

il ragioniere Alberto BARBERIS – Gruppo IVG S.r.l. – custode di tutti i beni pignorati ex art. 521 c.p.c., anche in sostituzione del custode precedente,

e d i s p o n e



- che ai sensi dell'art. 536 c.p.c. il commissionario provveda, entro 30 giorni dal deposito del presente provvedimento (o altro termine posteriore ritenuto congruo, nell'ipotesi in cui l'immobile sia trovato chiuso, o per opposizione o per altro ostacolo che ne impedisca l'asporto o ricognizione e quindi la necessità di poter coordinare i vari soggetti necessari all'espletamento dell'incarico, quali fabbro, forza pubblica etc.), a trasportare i beni pignorati presso la propria sede, previa comunicazione al debitore o al terzo custode, almeno 5 giorni prima ed a mezzo raccomandata o telegramma, della data e ora dell'accesso, procedendo, ove occorra, all'apertura di porte, ripostigli e recipienti e richiedendo, se necessario, l'assistenza della forza pubblica, salvo che ai sensi dell'art. 521, III comma, c.p.c. non sia necessario procedere alla custodia in loco;
- che il commissionario, qualora i beni pignorati risultino sottratti, distrutti, dispersi o deteriorati o, per la difformità tra quelli rinvenuti e quelli descritti nell'atto di pignoramento, appaia altamente probabile che essi siano stati sostituiti, ne dia comunicazione al giudice e invii tempestivamente una dettagliata relazione alla creditrice pignorante affinché questi possa presentare querela per il reato di cui all'art. 338 c.p.;
- che il commissionario provveda molto sollecitamente al deposito telematico della stima dei beni mobili registrati.

#### O r d i n a

che il ragioniere Alberto BARBERIS – Gruppo IVG S.r.l. –, professionista delegato per le operazioni di vendita in qualità di commissionario, proceda alla vendita asincrona dei beni pignorati con rilanci compiuti in via esclusivamente telematica nel corso del lasso temporale di 84 ore dall'inizio delle varie vendite previste.

Fissa la data di inizio delle operazioni di vendita il giorno **21/6/2018**, alle ore 10,00, sulla base d'asta del valore risultante dal verbale di pignoramento redatto dall'Ufficiale Giudiziario o risultante dalla successiva perizia estimatoria.

#### O r d i n a  a l t r e s ì

- che, nel caso in cui non siano formulate offerte d'acquisto, i beni inventurati siano riproposti in vendita on line dopo 21 giorni al prezzo base ridotto di 1/5. In tal caso, si assegna al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo il termine di 7 giorni dalla data della vendita rimasta deserta per provvedere al pagamento del contributo di pubblicazione previsto dall'art. 18 bis, I e II comma, del D.P.R. n. 115/2002. Dispone che il versamento venga effettuato secondo le modalità previste dall'art. 4, IX comma, D.L. n. 193/09, convertito in legge n. 24/10. Manda al creditore procedente di depositare immediatamente in PCT copia del versamento effettuato;
- che, in caso di esperimento deserto, trascorsi ulteriori 21 giorni, il Gruppo I.V.G. S.R.L. di Alessandria proceda alla vendita dei beni pignorati al migliore offerente. Anche in tal caso, si assegna al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo il termine di 7 giorni per provvedere al pagamento del contributo di pubblicazione previsto dall'art. 18 bis, I e II comma, del D.P.R. n. 115/2002. Dispone che il versamento venga effettuato secondo le modalità previste dall'art. 4, IX comma, D.L. n. 193/09, convertito in legge n. 24/10. Manda al creditore procedente di depositare immediatamente in PCT copia del versamento effettuato;
- che la presentazione delle offerte, lo svolgimento delle operazioni di vendita ed il versamento della cauzioni siano effettuati esclusivamente in via telematica in base alle modalità di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto Ministeriale n. 32/15;
- che, con riferimento ai beni mobili registrati di valore superiore all'importo di Euro 25.000,00 di cui all'art. 490, II comma, c.p.c., venga data pubblicità della vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche almeno quarantacinque giorni prima del termine d'inizio delle operazioni di vendita sopra indicato;
- che, con riferimento alle vendite relative a tale tipologia di beni, oltre alla data del primo tentativo di vendita, sia data contestuale pubblica notizia anche delle date delle vendite successivamente previste sulla base del valore d'asta ribassato del quinto e sulla base della migliore libera offerta.

#### D i s p o n e

altresi che per i beni mobili registrati venga effettuata debita pubblicità sui siti <http://www.benimobili.it> e/o <http://www.astagiudiziaria.com> e/o <http://www.ivgalessandria.it> e, solo in casi particolari, sentite le parti, venga effettuata pubblicità con annunci sui quotidiani normalmente utilizzati da codesto Tribunale.

#### A V V I S A  G L I  O F F E R E N T I

delle seguenti condizioni di partecipazione:



- 1) Il commissario procede alla formazione di uno o più lotti o alla vendita separata dei singoli beni così come appare più opportuno ai fini della realizzazione del maggiore prezzo complessivo di vendita.
  - 2) Il prezzo base di vendita del singolo bene è determinato in un importo pari al valore attribuito nel verbale di pignoramento o nella perizia di stima. Nel caso di formazione di uno o più lotti il prezzo base di ciascun lotto è quello risultante dal cumulo dei valori di stima dei singoli beni.
  - 3) Il commissario, per ciascun bene o lotto, procede alla vendita mediante gara telematica accessibile tramite il sito web <http://www.benimobili.it>. Il medesimo procede alla vendita del bene, previo incasso dell'intero prezzo, a favore di chi, alla scadenza del termine, risulta avere effettuato l'offerta maggiore.
  - 4) Almeno sette giorni prima della data fissata per la vendita gli interessati potranno esaminare con modalità telematica ex art. 533, I comma, c.p.c. i beni offerti in vendita, oppure prenderne visione diretta, nei luoghi e negli orari stabiliti dal commissario, previa prenotazione telefonica o a mezzo e-mail;
  - 5) Gli interessati a partecipare alla gara con offerte irrevocabili di acquisto sono tenuti a registrarsi utilizzando l'apposita funzione attivata sul sito e devono versare una cauzione pari al 10% del prezzo base stabilito per il singolo lotto tramite bancomat, pagobancomat, carta di credito o tramite bonifico bancario entro quarantotto ore dall'inizio del termine previsto per la presentazione delle offerte d'acquisto. Il versamento della cauzione non può in alcun caso essere ritenuto un'offerta di acquisto. Nel caso in cui nessuno dei partecipanti presenti un'offerta, neppure nel corso dell'asta per l'aggiudicazione del compendio pignorato al migliore offerente, le cauzioni versate per partecipare alla gara non verranno restituite e rimarranno accantonate a favore della procedura esecutiva.
  - 6) L'offerta di acquisto è irrevocabile e deve essere presentata esclusivamente in via telematica nelle forme di cui agli artt. 12, 13 e 14 del D.M. n. 32/2015;
  - 7) Il commissario, previo incasso dell'intero prezzo, procederà all'aggiudicazione dei beni in favore di coloro che, al termine della gara, risulteranno aver formulato l'offerta maggiore.
  - 8) Il pagamento del prezzo dovrà essere eseguito entro il giorno seguente al termine della gara, secondo una delle seguenti modalità a scelta dell'aggiudicatario: a) mediante bonifico bancario; b) a mezzo bancomat, pagobancomat o carta di credito. Il commissario provvederà ad addebitare all'aggiudicatario la somma pari all'importo della commissione bancaria trattenuta dall'istituto di credito interessato per l'esecuzione della relativa operazione.
  - 9) In caso di mancato pagamento del prezzo nei termini indicati, il commissario procede a nuova vendita alla prima data utile e provvede all'immediato versamento della cauzione a favore della procedura esecutiva.
  - 10) In caso di esito negativo del primo tentativo di vendita con le modalità di gara telematica, il commissario provvede a predisporre e pubblicizzare una nuova gara di vendita sul sito <http://www.benimobili.it> e/o <http://www.astagiudiziaria.com> e/o <http://www.ivgalessandria.it>;
  - 11) In caso di esito negativo del secondo tentativo di vendita con le modalità di gara telematica, il commissario provvede a predisporre un nuovo esperimento di vendita in modalità di libera offerta senza fissazione di prezzo base, con pubblicità da effettuarsi sui siti <http://www.benimobili.it>, <http://www.astagiudiziaria.com> e <http://www.ivgalessandria.it>, secondo le modalità prescritte;
- Garanzie - La vendita giudiziaria avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutti gli eventuali accessori; anche in caso di beni fungibili, la vendita è a corpo e non a misura. Avendo la presente vendita natura di vendita coattiva essa non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di essi tenuto conto nella determinazione del prezzo base di vendita.
- Oneri fiscali - Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita è a carico dell'acquirente, fatte salve le eventuali esenzioni – tenuto conto di quanto disposto in forza del DPR 633/72 e ss. modificazioni – di cui il commissario è tenuto a conservarne traccia.
- Compensi del commissario – I compensi del commissario sono determinati ai sensi del D.M. 109/97 e, relativamente alle attività di custodia, ai sensi del D.M. 80/2009 e vengono liquidati con decreto dal giudice dell'esecuzione.
- Trasferimento della proprietà - La proprietà del bene è trasferita all'acquirente al momento dell'integrale pagamento del prezzo, dei compensi e degli eventuali oneri fiscali. La vendita a carattere giudiziario è irrevocabile; in caso di inadempimento del pagamento, l'acquirente, oltre alla perdita della cauzione, verrà perseguito nei termini di legge.
- Consegna dei beni agli acquirenti - I beni possono essere consegnati agli acquirenti soltanto a seguito dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e dei compensi dovuti al commissario.



Relativamente alla consegna dei beni mobili registrati – autoveicoli, autocarri, motocicli, etc. –, essi potranno essere consegnati solo a seguito della presentazione da parte dell’aggiudicatario dell’avvenuto trasferimento di proprietà di cui il commissionario deve conservarne copia. Fanno eccezione i beni che dovranno essere esportati all’estero e per i quali il commissionario potrà effettuare la consegna ai sensi della normativa vigente, avendo cura di farsi consegnare copia della bolla doganale o di un documento equipollente che attesti l’uscita del bene dal territorio nazionale e la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico. Autorizza sin d’ora il commissionario, in qualità di ufficio tenuto alla redazione dell’atto, ad emettere copia autentica del verbale di vendita ai sensi del D.P.R. 445, art. 18, del 20/2/2001, al fine di agevolare le operazioni di passaggio di proprietà.

Obbligo al ritiro dei beni da parte degli acquirenti - Quando i beni venduti si trovano nei locali del debitore l’acquirente deve provvedere al loro ritiro entro 5 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, salvo che un termine più lungo sia stato espressamente autorizzato dal giudice. Il termine per il ritiro decorre in ogni caso dal termine massimo in cui il pagamento poteva esser fatto, anche qualora l’acquirente abbia pagato prima della sua scadenza.

Disciplina di cui al D.P.R.459/96 - Non risultando la vendita nell’ambito di procedura espropriativa equiparabile alla normale immissione dei beni sul mercato ai fini dell’applicazione delle norme in materia di sicurezza tra le quali la disciplina di cui al D.P.R.459/96, grava sull’acquirente l’obbligo di procedere, prima della messa in servizio o della rivendita del bene acquistato, alla verifica dell’esistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Adempimenti del commissionario a seguito della vendita – Il commissionario trasferisce il ricavato della vendita su libretto giudiziario bancario intestato a favore della procedura esecutiva entro il termine massimo di giorni cinque dall’incasso delle somme. Provvede quindi all’immediato deposito del libretto giudiziario in cancelleria insieme alla documentazione comprovante le operazioni di vendita ex art. art. 533 c.p.c.. Entro il termine di venti giorni dalla consegna del libretto giudiziario bancario e, comunque, prima o contestualmente al deposito dell’istanza di liquidazione del compenso, il commissionario provvede inoltre alla restituzione degli atti in cancelleria, fornendo la prova dell’attività specificatamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti e, in ogni caso, fornendo la prova di aver effettuato la pubblicità disposta dal giudice.

Partecipando alla gara telematica gli utenti accettano automaticamente le condizioni sopra riportate.

Con riferimento agli eventuali beni mobili registrati oggetto di pignoramento, manda al commissionario per le incombenze relative alla cancellazione presso il PRA della trascrizione giudiziaria, nonché di ogni vincolo, ipoteca o fermo amministrativo e dei gravami sul veicolo, a cura e spese dell’aggiudicatario. Autorizza sin d’ora il Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico a provvedere alla richiesta cancellazione.

Alessandria, 11/04/2018.

Il giudice dell’esecuzione  
Dott. Fabrizio Vicari

